

Repubblica Italiana

CITTA' DI MAZARA DEL VALLO

Casa Consortile della Legalità

2° SETTORE - GESTIONE DELLE RISORSE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 10 del 04/02/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ESERCIZIO 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di febbraio nella Sede Municipale alle ore 13:37, con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Dr. Calogero CALAMIA, si è riunita la Giunta Municipale, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

LA GIUNTA COMUNALE

QUINCI SALVATORE	SINDACO	Si	
BILLARDELLO VITO	V. SINDACO (Videoconferenza)	Si	
D'ANGELO PIETRO	ASSESSORE (Videoconferenza)	Si	
MAURO GIACOMO	ASSESSORE (Videoconferenza)	Si	
ABBAGNATO GERMANA	ASSESSORE (Videoconferenza)	Si	
REINA MICHELE	ASSESSORE (Videoconferenza)	Si	
GIACALONE VINCENZO	ASSESSORE		Si
NORRITO ALESSANDRO	ASSESSORE (Videoconferenza)	Si	

T . 1 D T	The state of the s
Totale Presenti: 7	Totale Assenti: I

Il SINDACO Dr. Salvatore QUINCI, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:
- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Richiamato l'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50: "... A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (...) possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno (...) ...";

Viste le modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno introdotte dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77;

Vista la deliberazione consiliare n. 26 del 21/01/2015 con la quale a far data dal 01/01/2015 è stata istituita l'imposta di soggiorno per il comune di Mazara del Vallo e approvato il relativo Regolamento Consiliare;

Richiamata quindi la Determinazione sindacale n. 68 del 15 aprile 2015 di approvazione delle tariffe per l'anno 2015;

Visto il vigente "Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno" approvato con Deliberazione C.C. n. 56 del 31/05/2021;

Ritenuto conseguentemente opportuno rimodulare, in coerenza sia con il summenzionato art. 4, comma 7, del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 giugno 2017, n. 96 e sia con l'art. 3 della Legge n. 212/2000 la misura tariffaria;

Richiamata la direttiva dell' Assessorato al Turismo, cultura, partecipazione e politiche giovanili del comune di Mazara del Vallo prot. gen n. 5334 del 20/01/2022;

Ritenuta doverosa una maggiore articolazione tra tipologie di strutture, numero di stelle e valore dell'imposta di soggiorno che risponda al seguente criterio:

- applicazione dell'imposta in funzione dell'offerta ricettiva locale e del numero di arrivi e presenze rilevate per tipologia di strutture ricettive;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento comunale sull'imposta di soggiorno, il gettito derivante dall'imposta verrà destinato per investimenti ed interventi a favore dell'economia turistica, secondo i tempi e le modalità in esso descritti e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. N. 23/2011;

Considerato che occorre procedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione, accertato dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per la Regione Siciliana con la deliberazione n. 185/2021, attraverso l'aumento dei tributi comunali, posto che i tagli strutturali alla spesa corrente non sono sufficienti ad assicurare copertura finanziaria alla quota annua di euro 2.360.282,94 da iscrivere nel bilancio di previsione dell'ente;

Dato atto quindi che tale aumento può essere utile per dare concreta attuazione alle misure correttive richieste dalla Corte dei Conti, al fine di finanziare la spesa per i servizi turistici sostenuta dall'ente e ad oggi in parte a carico del bilancio comunale, stante che il gettito dell'imposta di soggiorno non copre integralmente i rispettivi costi;

Dato atto che il maggior gettito derivante dall'aumento dell'imposta di soggiorno consente di finanziare servizi di promozione turistica del territorio, prima finanziate con risorse proprie dell'ente, di fatto così liberando risorse per finanziare il disavanzo da ripianare, come meglio dettagliato nella relazione illustrativa allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (All.1)

Preso atto che la misura dell'imposta di soggiorno attualmente è rappresentata dall'allegata tabella A e che a seguito dell'aumento la misura dell'imposta di soggiorno risulta determinata come risultante dall'allegata tabella B;

Accertato che tale aumento comporta un maggiore gettito di euro 156.000,00 con una previsone complessiva nel bilancio di euro 345.000,00;

Preso atto che l'art. 5 comma 2 del vigente regolamento prevede che le misure dell'imposta siano stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f) del D. Lgs. N. 267/2000e ss.mm.ii.;

Considerato che il presente atto risulta propedeutico all'approvazione dei documenti di programmazione economicofinanziaria dell'Ente (D.U.P. 2022 – 2024 e Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024);

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le

tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno":

d) D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022":

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Dato atto che ai sensi dell'art.6 bis della legge 7/8/1990 n.241, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità, rispettivamente amministrativa e contabile, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., di cui ai pareri redigendi in calce, può attestarsi che il presente provvedimento comporta riflessi economici diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente in termini di entrate derivanti dal gettito dell'imposta di soggiorno per l'anno 2022, a seguito anche dell'aumento delle aliquote su riportate, stimato complessivamente in € 345.000,00;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti

Locali;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente "Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno" approvato con Deliberazione C.C. n. 56 del 31/05/2021;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

- 1. di approvare per l'anno 2022, per le motivazioni di cui in premessa e che espressamente sono riportate nell'allegata relazione illustrativa All.1 al presente provvedimento, l'aumento delle misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, la cui misura complessiva risulta nell'allegata TABELLA B), in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento e in particolare da quella regionale di settore;
- 2. di dare atto che l'imposta, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, trova applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, inserito dall'art. 15-bis, c. 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34: "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...";
- 3. di dare atto che, a seguito dell'adozione della deliberazione di approvazione, sarà trasmessa telematicamente la suddetta deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
- 4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, c. 2°, L.R. 44/1991 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di approvare le suindicate aliquote.

Il Responsabile del Procedimento f.toLICARI VITALBA GIUSEPPINA

Il Proponente f.to Ass. MAURO GIACOMO

PARERI

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente f.to Dott.ssa Maria Stella Marino

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 5°, del D. Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche della L.R. n. 23/98, ed ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno F.L. n. 25/97 dell'01/10/1997.

Mazara del Vallo 1ì, 03/02/2022

Il dirigente del Settore finanziario f.to Dott.ssa Maria Stella Marino

----==0O₀===----

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; **Visti** i pareri di legge;

DELIBERA

1) Approvare la proposta di deliberazione in oggetto che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

IL SINDACO

f.to Dr. Salvatore QUINCI

Il SEGRETARIO GENERALE f.to Dr. Calogero CALAMIA

L'Assessore Anziano f.to Dr. Pietro D'Angelo

Certificato di pubblicazione n° 358

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 07/02/2022 al 22/02/2022 registrata al n° 358 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.

Data reg. 07/02/2022

Si dispone la pubblicazione in data _____

Il Dipendente incaricato f.to PANDOLFO FRANCESCA

Il SEGRETARIO GENERALE f.to Dr. Calogero CALAMIA

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 358

Ai sensi dell'art	t. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 a	gosto 2000, n. 267 e dell'art. 32	della Legge 18
giugno 2009, n.	. 69, si certifica che copia della presente delibe	erazione è stata pubblicata all'A	lbo Pretorio dal
07/02/2022 al	22/02/2022 e che sono/non sono pervenuti	reclami/opposizioni (Prot. n° _	del
	_).		
т:	1 Dinandanta in agricata	II CECDETA DIO CENED	ALE

Il Dipendente incaricato f.to PANDOLFO FRANCESCA

Il SEGRETARIO GENERALE f.to Dr. Calogero CALAMIA

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo267/2000);

Mazara del Vallo, lì 07/02/2022

Il SEGRETARIO GENERALE f.to Dr. Calogero CALAMIA